



## CONVITTO NAZIONALE "PIETRO GIANNONE" e SCUOLE ANNESSE

Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713

[www.convittonazionalebenevento.edu.it](http://www.convittonazionalebenevento.edu.it)

e-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A - Codice univoco UFGPI - C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N

### CIRCOLARE N. 38-2025/2026

Al personale docente ed educativo della Scuola Sec. del Convitto Nazionale "P. Giannone"

Al personale ATA

Al DSGA

All'Albo

Agli Atti

**Oggetto: Circolare informativa – Formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008**

#### Premessa

La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro viene solitamente associata agli obblighi del datore di lavoro: garantire percorsi formativi adeguati, rispettare la normativa vigente e assicurare la corretta documentazione delle attività svolte. Tuttavia, è altrettanto importante ricordare che anche i lavoratori sono titolari di precisi doveri in materia di formazione.

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti una formazione completa, aggiornata e verificabile, assicurandone la periodicità e l'allineamento ai cambiamenti normativi o organizzativi. Parallelamente, l'articolo 20, comma 2, lettera **h)** del medesimo decreto impone ai lavoratori l'obbligo di partecipare attivamente ai programmi di formazione e addestramento organizzati. La partecipazione non è dunque facoltativa: il dipendente non può rifiutarsi senza una motivazione valida, poiché tale obbligo rientra nella tutela della propria sicurezza e di quella dei colleghi.

A titolo informativo, si richiamano due recenti pronunce della Corte di Cassazione :

a) **Sentenza n. 138 del 7 gennaio 2019**, nella quale la Corte ha chiarito che la mancata partecipazione alla formazione obbligatoria costituisce una grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, compromettendo il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

b) **Ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024**, che afferma come il lavoratore non possa sottrarsi ai corsi di formazione sulla sicurezza, anche se programmati al di fuori del normale orario di lavoro. Tale rifiuto configura una grave insubordinazione, tale da legittimare il licenziamento disciplinare.

Si ricorda inoltre che, in caso di infortunio, la mancata partecipazione ai corsi può incidere sulla copertura assicurativa INAIL o sulla misura dell'eventuale risarcimento, qualora venga accertata una condotta negligente. Se dal mancato adempimento derivano danni a terzi, il lavoratore potrebbe essere chiamato a rispondere anche in sede civile o penale.

Tutto ciò premesso si forniscono le seguenti **Indicazioni operative**:

- ✓ **I docenti e il personale ATA in possesso di attestato di formazione in corso di validità, non sono obbligati alla frequenza del corso programmato, ma sono inviati a trasmetterne copia all'istituzione scolastica entro e non oltre il 6/12/2025 al seguente indirizzo: [bnvc01000a@istruzione.it](mailto:bnvc01000a@istruzione.it) indicando in oggetto "attestato sicurezza"**
- ✓ **Tutto il personale docente e ATA, sprovvisto di attestato di formazione valido, è invitato a iscriversi al corso di formazione obbligatorio, accedendo al seguente link: <https://forms.gle/4f9zRqCbtszU8KtB6> entro e non oltre il 12/12/2025 ore 10:00**
- ✓ **Al termine del percorso formativo sarà trasmesso il modulo per la firma di presenza, necessario per l'emissione dell'attestato.**

**IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Fato Angela**